

**REGOLAMENTO (CE) N. 1694/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾,
recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e
per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2000 ⁽²⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2000 ⁽⁴⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il terzo trimestre
2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o
uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere
interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono
superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere

ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1°
luglio al 30 settembre 2000, presentate ai sensi dei regolamenti
(CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo
quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31
dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi dei regola-
menti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli
d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 38.

ALLEGATO I

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2000
E1	100,00
E2	82,57
E3	100,00
P1	100,00
P2	100,00
P3	2,89
P4	3,68

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000
E1	65 715,00
E2	1 750,00
E3	6 723,07
P1	2 814,50
P2	1 363,00
P3	175,00
P4	250,00